

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

SCRITTURA PRIVATA

N. 81 DI REP.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E L'ASF AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO-SANITARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "FARMACIE COMUNALI".

L'anno millenovecentonovantanove, addì ventitrè del mese di novembre tra i signori:

1. Salvatore Guida, dirigente incaricato nato ad Alessandria della Rocca il 28 aprile 1946, domiciliato per la carico presso il comune di San Giuliano Milanese, che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (P.I. 00798940151) nel seguito sinteticamente definito anche il "Comune
2. Giuliano Masina, direttore generale dell'Azienda Speciale quale Ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica ex L. 142/1990, L. 362/1991, L. 95/1995 e Art. 2331 C.C., con Sede Legale in S. Giuliano Milanese Via S. Remo, 3. nato a Cento. il 16 aprile 1951 e nel seguito sinteticamente definita anche "il Soggetto gestore", il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'Azienda Speciale (P.I. 11780060155);

con l'intervento del Segretario Generale Dr. Piero Maria Misericordia per la stipula della presente scrittura privata




Il Segretario Generale
Dr. Piero Maria Misericordia
[Signature]



IL DIRIGENTE
(Dr. Salvatore Guida)
[Signature]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dr. Giuliano Masina)
[Signature]



PREMESSO

1. che il Comune ha trasformato i Servizi Farmaceutici in precedenza gestiti dall'Azienda Municipalizzata denominata "AZIENDA MUNICIPALIZZATA FARMACIE COMUNALI" nell'Azienda Speciale di cui trattasi, ex Art. 22 L. 142/1990, Artt. 10 e 12 L. 362/1991, Art. 4 L. 95/1995, Art. 13 bis L. 80/1991 e Art. 66 c. 14 L. 427/1993 e Art. 3 cc. da 69 a 72 L. 549/1995 collegata alla Legge Finanziaria 1996, denominata "ASF AZIENDA speciale SERVIZI FARMACEUTICI e socio-sanitari" come da delibera del Consiglio Comunale n°.107. del.20.10.199.;
2. che il R.D. 2578/1925, ha autorizzato i Comuni ad assumere l'esercizio diretto dei pubblici servizi, così come anche confermato dall'Art. 22, L. 142/1990, in generale e dagli Artt. 10 e 12 L. 362/1991 in particolare per il Settore Farmaceutico;
3. che in attuazione dell'Art.23 c. 6 L. 142/1990, l'Art. 4 c. 5 L. 95/1995 prevede l'attivazione del "Contratto di Servizio", stabilendone decorrenze e contenuti, a regolamentazione dei rapporti tra il Soggetto gestore e l'Ente Pubblico Locale titolare del servizio;
4. che lo "Statuto" del Soggetto gestore comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;
5. che il presente Contratto di Servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto del R.D. 2578/1925, del D.P.R. 902/1986, della L. 362/1991, della L. 142/1990 e della L. 95/1995;

Dr. Paolo ...
M. ...



IL DIRETTORE
(dr. ...)


IL DIRETTORE
SETTORE ...

P.C.C.




6. che il Comune con deliberazioni n°.252 del 29.6.98 e n. 378 del 26.10.98 e n. 202 del 10.6.99.e il Soggetto gestore con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°.75 del 29.10.98.e n. 68 del 22.6.99, hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio;
7. che la disciplina in esame potrebbe essere soggetta ad aggiornamento sulla base delle indicazioni del Disegno di Legge di istituzione dell'Autorità per la regolazione dei Servizi Pubblici, ivi compreso la delega del Governo disposta dalla L. 537/1993;
8. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della Collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli Utenti, alla messa a disposizione di servizio e canali informativi quali gli U.R.P. previsti dalla L.241/1990. Per questi impegni si prevede di fare riferimento:
- a) alla "Carta dei Servizi" ex L. 273/1991 e D.P.C.M. 27/1/1994 da redigersi, a cura del Soggetto gestore;
 - b) all'adozione di standards qualitativi di efficienza ex Art. 23 c.4 L. 142/1990, da approntarsi a cura del Soggetto gestore.
 - c) all'introduzione di parametri di Produttività relativi all'efficacia del servizio ex Art. 23 c. 4 L. 142/1990, da approntarsi a cura del Soggetto gestore;
9. tali standards e parametri potranno eventualmente generare anche meccanismi premianti/sanzionatori legati, in particolare, al monitoraggio del "Livello di soddisfazione" dell'utenza;


Il Dirigente Settore
Dott. Piero Maria Rinaldi



IL DIRIGENTE
(Dr. Maria Giuliana)



IL DIRIGENTE SETTORE
SOCIO SANITARIO
(SALVATORE JORDA)



P.C.C.



10. che il Contratto di Servizio è Atto fondamentale ex. Art. 4 c. 5 L. 95/1995 (unitamente allo Statuto, al Piano Programma, al Bilancio poliennale, al Bilancio di previsione e al Bilancio Consuntivo).

SI STIPULA E CONVIENE

ART.1

RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

1. Le Premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle Parti con il presente Contratto di Servizio.

ART. 2

FINALITA' DEL CONTRATTO


1. Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Soggetto gestore ed il Comune circa i servizi affidati di cui al seguente Art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.
2. Esso rappresenta le linee-guida alle quali il Consiglio di Amministrazione del Soggetto gestore dovrà attivarsi, sia a livello di programmazione ex Art. 38, 39 e 40 D.P.R. 902/1986 che di verifica della gestione operativa ex Art. 29 lett. "e" D.P.R. 902/1986, nel rispetto del vigente Statuto, degli Artt. 23 c. 4 e 58 L. 142/1990 e dell'Art. 1710 C.C.

ART. 3

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il Direttore Generale
Dott. Fabio Fabiani

Fabio Fabiani



IL DIRETTORE
(Dr. *Fabiani*)

[Signature]
Dott. *[Name]*

P.C.C.
MUNICIPALITÀ DI S. GIULIANO TERME
[Signature]

1. I servizi affidati al Soggetto gestore dal Comune e con questo Contratto disciplinati, sono:
- a) la gestione del Servizio "Farmacie Comunali";
 - b) tutte le attività connesse o affini alla gestione del servizio anzidetto;
 - c) la gestione dei distributori automatici di siringhe e di profilattici (acquisto e manutenzione delle macchine, stipula coperture assicurative e fornitura dei prodotti per il rifornimento dei distributori stessi) a sostegno della campagna di prevenzione dell'AIDS sul territorio.
2. Ulteriori servizi collaterali, sinergici o complementari richiesti dal Comune saranno concordati sulla base di quanto contenuto nel successivo art. 8 .
3. Ogni ampliamento non complementare dei Servizi contemplati nel presente Contratto comporterà la stipula del relativo Contratto di Servizio.
4. Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, il soggetto gestore potrà, previa autorizzazione del Comune:
- a) consorzarsi con altri Enti, partecipare a Società di capitali e a Consorzi;
 - b) partecipare con altri Enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito commerciale e scientifico;
 - c) svolgere comunque tutte quelle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresa la "gestione per conto" ex Art. 5 D.P.R. 902/1986 e Art. 24 cc. 1 e 2 L. 142/1990;
 - d) prestare garanzie reali o personali a favore di Terzi;
 - e) .riconoscere Borse di Studio e strumenti simili.



M. M. Cordova



IL DIRETTORE
(signature)

(signature)

IL RESPONSABILE
(signature)

P.C.C.



Il Soggetto gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e più esattamente:

a. Eguaglianza

L'erogazione dei Servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione.

In particolare, il Soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del Servizio alle esigenze degli utenti.

b. Imparzialità

Il Soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli Utenti, a criteri di obiettività, giustizia od imparzialità.

In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del Servizio e le norme regolatrici di settore.

c. Continuità

L'erogazione dei Servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle Normative regolatrici di Settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del Servizio devono essere espressamente regolati dalla Normativa di settore.

In tali casi, il Soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli Utenti il minor disagio possibile.

d. Partecipazione

Il Soggetto gestore
Dott. Fulvio...

(M. M. M. M. M.)



IL DIRETTORE
(Dr. Fulvio...)

IL DIRETTORE
(Dr. Fulvio...)

IL DIRETTORE
(Dr. Fulvio...)

P.C.G.



La partecipazione del cittadino alla prestazione dei Servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del Servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del Soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal Regolamento aziendale.

e. Efficacia, Efficienza, Economicità

Il Servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria del Comune ai sensi degli Artt. 12,39,40, 70 D.Lgs. 77/1995 e s.i.

6. Obblighi del Soggetto gestore.

Il Soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei Servizi ed adeguati a garantire il regolare svolgimento.

Per l'espletamento dei Servizi il Soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul Lavoro ex D. Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 242/1996.

7. che l'affidamento del Servizio è pari a 20 anni a decorrere dal giorno 01/07/1999 rinnovabile per pari periodo.

8. "L'affidamento del servizio in esame non comporta pagamento di un corrispettivo da parte del soggetto gestore, fatte salve le deliberazioni consiliari in ordine al versamento al Comune della eventuale quota di utile di esercizio."

ART. 4

M. M. L. L. L.



IL DIRETTORE
(C. P. C.)
[Signature]

[Signature]



AMBITI TERRITORIALI

1. I servizi in esame sono svolti sul territorio del Comune sulla base del presente Contratto, per una popolazione servita di circa n° 32.508 abitanti (al 31/12/1998).
2. Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dall'Art. 3 del vigente Statuto del Soggetto gestore e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove Norme in materia (cfr. Art. 5 D.P.R. 902/1986 e Art. 24 cc. 1 e 2 L. 142/1990).

ART. 5

CARATTERE DEL SERVIZIO

1. I Servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa dell'Art. 1 D.P.R. 915/1982 e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni ex L. 146/1990 attinenti i Servizi pubblici essenziali.
2. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'Art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altra Azienda, il Soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso Soggetto gestore ex Artt. 1218 e 2043 C.C., ed *indipendentemente* dalle sanzioni applicabili al medesimo.

ART. 6

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI



IL DIRETTORE
(dr. Massimo Di Giampaolo)

IL DIRETTORE
(dr. Massimo Di Giampaolo)

IL DIRETTORE
(dr. Massimo Di Giampaolo)

1. Il Soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri Dipendenti oltre alle Norme specificate nel presente Contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze Municipali e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del Soggetto gestore.

ART. 7


ESTENSIONE DEI SERVIZI

1. Il Soggetto gestore si impegna ad eseguire su richiesta del Comune, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente Contratto, anche se temporanei.
2. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa col Comune, tenuto conto della copertura dei costi totali (finanziari compresi), nonché con la congrua remunerazione del capitale investito nel rispetto delle correnti condizioni di mercato all'interno del Settore di riferimento.
3. Il tutto compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo know-how.

ART. 8

INIZIATIVE, MIGLIORAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO

1. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, Panel d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, ai fini della effettiva applicazione dell'Art. 23, 4° e 7° c., L. 142/1990.




Il Segretario Generale
P. C. C.
[Signature]



IL DIRETTORE
(dr. *[Signature]*)

[Signature]



2. Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei Servizi e nei locali in detenzione del Soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il Servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa; il Comune può effettuare altresì indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'Utenza del Servizio, con spese a carico dello stesso.

3. Il Soggetto gestore presta all'Ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

ART. 9

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO


1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, dei profitti, degli obblighi e dei Servizi derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto dal Comune, sotto pena di decadenza del Contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex. Art. 2448 C.C.
2. Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal Contratto a carico del Soggetto gestore che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente Contratto di Servizio.
3. Anche in caso di cessione autorizzata, il Terzo Concessionario resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente Contratto.

ART. 10

IL Soggeto Gestore
Dott. Mario Corda



IL DIRETTORE
(Dr. Massimo)



IL DIRETTORE
(Dr. Massimo)

P.C.C.



ASSICURAZIONE, DANNO VERSO TERZI, RESPONSABILITA' E
DISCIPLINA

1. Il Soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a Terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di Terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del Servizio.
2. Dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
3. E' a carico esclusivo del Soggetto gestore il comportamento dei Dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.
4. Nei confronti dei Dipendenti il Soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 242/1996, ed in materia assistenziale e previdenziale.
5. Il Soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

ART. 11

IMPEGNI DEL COMUNE E CANONE DI SERVIZIO

1. Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei Servizi da parte del Soggetto gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Il Segretario Comunale
Dott. Piero Maria ...
[Signature]

IL DIRETTORE
(dr. ...)
[Signature]

IL DIRETTORE
(dr. ...)
[Signature]

P.C.C.
[Circular Stamp]

ART. 12

DECADENZA DEL CONTRATTO

1. Il Comune può dichiarare la decadenza del presente Contratto causa:
 - a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli Artt. 1453 e 1458 C.C.;
 - b) ripetute sospensioni dei servizi non dipendenti da forza maggiore a seguito di diffida formale da parte del Comune;
 - c) sub-affidamento senza il preventivo benestare scritto dal Comune, del Servizio pubblico di cui all'art. 3;
 - d) cessazione o liquidazione del Soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

2. Inoltre, il presente Contratto si risolve qualora il Soggetto gestore:
 - a) non abbia rispettato gli obiettivi e gli standard del precedente Articolo n° 3;
 - b) abbia gestito i Servizi ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;
 - c) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente Contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto.


3. La risoluzione del Contratto comporta la restituzione al Comune dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei Servizi affidati, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi dell'Art. 24, comma 1°, lett. a) e b) del R.D. 15 ottobre 1925 n° 2578 e dell'Art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n° 902.



IL DIRETTORE
SOLLA (SILLARDO)
[Handwritten signature]

IL DIRETTORE
SOLLA (SILLARDO)
[Handwritten signature]

IL DIRETTORE
SOLLA (SILLARDO)
[Handwritten signature]



4. In tal senso le parti precisano che, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 4 L. 95/1995, 13 bis L. 80/1991 e dell'Art. 828 c. 1° C.C., tutti i beni materiali ed mobili immobili conferiti come Capitale di dotazione ai sensi dell'Art. 23 L. 142/1990 e Art. 44 D.P.R. 902/1986, rivestano carattere di patrimonio disponibile per il Soggetto gestore.
5. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex Art. 1218 C.C. si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato.
6. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'Art. 1406 C.C.
7. Lo Stato di consistenza dei beni costituenti il Capitale di dotazione ex Art. 23 c. 6 L. 142/1990, redatto ai sensi dell'Art. 13 D.P.R. 902/1986 e valorizzato nel rispetto del combinato disposto dell'Art. 13 c. 1 e 44 c. 3 D.P.R. 902/1986, Art. 24 lett. "c" esclusa R.D. 2578/1925 e Art. 13 bis L. 80/1991, è definito negli atti deliberativi di conferimento del Consiglio Comunale.


ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune può riscattare il Servizio di cui trattasi prima della scadenza prevista all'articolo 3 comma 7 ma non prima che siano trascorsi

Il Segretario Comunale
Dott. Piero Maria Misseronchia

M. Misseronchia



IL DIRETTORE

[Signature]

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
SOCIETÀ PUBBLICHE
ISAP/SAI/SAI/SAI



1. Ogni controversia relativa agli aspetti di dettaglio del presente Contratto, debitamente sottoscritta dai Legali Rappresentanti sarà sottoposta al giudizio del Sindaco del Comune che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli Atti di istruzione.
2. Le vertenze che invece dovessero sorgere, tranne quelle previste dall'Art. 409 C.p.C, qualunque sia la loro natura, saranno definite, ex Art. 806 C.p.C., da un Collegio Arbitrale, composto da un Arbitro nominato da ciascuna delle parti e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti o in disaccordo dal Presidente del Tribunale competente.
3. Dalla nomina del Presidente il Collegio si pronuncerà entro 90 giorni solari, attraverso Lodo arbitrale, irrituale, secondo equità, inappellabile ed obbligatorio tra le parti, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del Lodo stesso.
4. Il Lodo si svolgerà presso la Sede del Comune.
In ogni modo, in presenza di decadenza del Contratto sub Art. 13 o di recesso dal Contratto da parte del Soggetto gestore sub Art. 15, il Comune non si assume nessun obbligo verso il Personale in carico al Soggetto gestore.
5. Nel caso di risoluzione del Contratto con riscatto sub Art. 14, il Comune si impegna ad assorbire direttamente o tramite il nuovo Soggetto gestore, il Personale assunto a tempo indeterminato dall'attuale gestore, nel rispetto dell'Art. 2112 C.C. e s.i.


ART.16
PERSONALE

M. Sordani



IL DIRITTORE
(dr. Massimo Giuliano)
Massimo Giuliano

[Signature]



1. E' fatto obbligo al Soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio Personale dipendente verso l'utenza, nonché della corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle Normative sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994 e s.m. e D. Lgs. 242/1996.

2. Tutto il Personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso e il Personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del Soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento.

ART.17

GESTIONE PROVVISORIA

1. Il Soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, decadenza, riscatto, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del Contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del Contratto stesso, dietro invito scritto del Comune, preceduto da regolare Delibera che impegna la relativa spesa.
2. Se interverranno interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, tutti i termini previsti dal presente Contratto saranno prorogati per periodi corrispondenti.

ART.18

SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE



Il Sindaco Comunale
[Signature]



IL DIRETTORE
(Dr. [Signature])

[Signature]
SALVATORE COIDA



Tutte le spese di formazione e stipulazione inerente al presente contratto come pure quelle riguardanti l'esercizio della concessione, nonché l'imposte e tasse presenti e future proprie del Soggetto gestore graveranno su di esso.

Ai fini della registrazione fiscale le parti chiedono l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 40 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 avente il presente contratto per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetti ad I.V.A.

ART.19

CONDIZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

1. Al termine finale dell'affidamento dei Servizi di cui al presente Contratto, o in seguito all'estinzione del Soggetto gestore, i Beni materiali mobili ed immobili nonché i Beni immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso Soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.
2. Il prezzo di cessione degli anzidetti Beni sarà conforme alle stime peritali ex Art.24 (escluso quanto disposto dalla lettera "c") R.D. 2578/1925 e Art. 13 D.P.R 902/1986.
3. Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex Art. 2112 C.C., anche il Personale impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto gestore, fatto salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.
4. In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà al Collegio Arbitrale di cui all'Art. 16 dal presente Contratto.

ART.20

DIRITTI A FAVORE DEL SOGGETTO GESTORE


Aut. Amministrativa
Aut. Amministrativa



IL DIRIGENTE
(dr. Massimo Giuliano)
Massimo Giuliano

IL DIRIGENTE
SOCIETÀ
[Signature]

P.C.C.



1. Il Soggetto gestore godrà del diritto di prelazione qualora il Comune, alla scadenza del Contratto, intenda procedere ad una Gara di appalto per l'affidamento del Servizio "per conto" ex Art.5 D.P.R. 902/1986 o ad altro tipo di Gara a condizioni di parità economica e tecnologica rispetto ad altre eventuali offerte.
2. Tali condizioni dovranno essere quelle riportate nel Bando, o nella Convenzione, ecc.

ART.21

COSTI SOCIALI


1. Poiché la natura di taluni servizi espletati può rivestire una vocazione squisitamente sociale, il Comune si impegna a riconoscere come costi sociali ex Art. 23 cc. 4 e 6 L. 142/1990, Art. 40 D.P.R. 902/1986, Art. 37 D. Lgs. 77/1995, D.M.T. 26/4/1995 voci A.1.b. del Conto Economico, eventuali perdite d'esercizio, la cui natura ed entità sarà comunque rimessa al giudizio dei rispettivi collegi dei Revisori dei Conti e determinata entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Le quote relative ai Costi sociali saranno trasferite al Soggetto gestore entro i termini di approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di competenza da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comune riconosce sin da ora al Soggetto gestore la facoltà, nel rispetto delle vigenti normative di Settore, di applicare nell'ambito delle sue strategie commerciali, una scontistica, su base annua, così definita:
 - a) per fasce d'utenza
 - b) per particolari prodotti
 - c) per specifici servizi

Amministrazione

IL DIRIGENTE SETTORE (Sottoscrizione illeggibile)

IL DIRIGENTE SETTORE (Sottoscrizione illeggibile)

P.C.C.



d) per singola Farmacia

Tale scontistica sarà comunque relazionata all'interno del Piano Programma, del Bilancio pluriennale e del Bilancio Preventivo ex Artt. 38,39 e 40 D.P.R. 902/1986, nonché del Bilancio Consuntivo ex Art. 44 D.P.R. 902/1986 e D.M.T. 26/4/1995 voce A.1.a. del Conto Economico.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e dovrà essere interpretato secondo buona fede nel rispetto dell'Art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'Atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti al tempo della sua sottoscrizione ex Artt. 1362 e 1363 C.C.
2. Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente Contratto successivamente alla stipula e quindi all'autenticazione, sono a carico del Soggetto gestore.
3. Il presente Contratto rappresenta pertanto (come già riportato all'Art.2) le linee-guida alle quali il Consiglio di Amministrazione del Soggetto gestore dovrà attivarsi, sia a livello di programmazione ex Artt. 38, 39 e 40 D.P.R. 902/1986 che di verifica della gestione operativa ex Art. 29 lett. "e" D.P.R. 902/1986, nel rispetto del vigente Statuto, degli Artt. 23 c. 4 e 58 L. 142/1990 e dell'Art. 1710 C.C.
4. Il Presente Contratto di Servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.


Manfreda

IL DIRETTORE
(dr. *[Signature]*)

IL DIRETTORE
SOCIETÀ
(SAL. *[Signature]*)

P.C.C.

5. La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la Collettività, apprezzandone aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.



Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli Artt. 1341 e 1342 C.C., della novella di cui agli Artt. 1469 bis e 1469 sexies C.C. e dell'Art. 25 L. 52/1996 in attuazione della Direttiva 93/13/C.E.E., le Parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli Articolati dal n. 1 al n. 22.

Per il Comune

Per il Soggetto gestore

IL DIRETTORE
dr. Masina

Certifico io sottoscritto, Dr. Piero Maria Misericordia Segretario Generale del comune di san Giuliano Milanese che il Dr. Salvatore Guida e il Dr. Giuliano Masina hanno qui sopra nonché al margine degli altri fogli apposto la loro firma alla mia presenza, che mi sottoscrivo qui in calce e ai detti margini.

Il Segretario .

Il Segretario Generale
Dot. Piero Maria Misericordia

Misericordia



li, 23/11/1999

R